



Comune di Asiago

Provincia di Vicenza

Piazza Secondo Risorgimento n. 6
Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

PROT. N.

REG. GEN. 100

ORDINANZA N. 100 DEL 18-08-2020

Oggetto: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. OBBLIGO DALLE ORE 00,00 DI MARTEDI' 18 AGOSTO DELL'USO DI MASCHERINE IN TUTTE LE AREE PEDONALIZZATE DEL CENTRO STORICO DI ASIAGO, ANCHE ALL'APERTO, NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, NONCHE' NEGLI SPAZI PUBBLICI (PIAZZE E VIE), OVE PER LE CARATTERISTICHE FISICHE SIA PIU' AGEVOLE IL FORMARSI DI ASSEMBRAMENTI ANCHE DI NATURA SPONTANEA E/O OCCASIONALE**

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l’articolo 32;

Visto l’articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*” e, in particolare, l’articolo 1 - comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è

stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista l'ultima Ordinanza Ministero della Salute del 16/08/2020;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 - comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di assumere e rafforzare a livello locale coerenti misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Visto l'art. 18 del D.L. 76/2020 che abrogando il comma 2° dell'art. 3 del D.L. 19/2020 ha ripristinato pienamente il potere "extra ordinem" attribuito ai Sindaci per l'emergenza coronavirus, anche in difformità con le misure statali e regionali;

Considerato l'elevato ed eccezionale afflusso turistico tale da determinare una abnorme concentrazione di persone nelle aree pedonalizzate del centro che rende necessario l'estensione dell'obbligatorietà di utilizzo delle mascherine anche oltre gli orari indicati nell'Ordinanza Ministeriale per evitare ogni forma di contagio particolarmente grave in queste condizioni.

Visti gli articoli 50 e 54 del DLgs 267/2000

DISPONE

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ed in coerenza con l'Ordinanza Ministero della Salute del 16/08/2020 citati in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) a decorrere dalle ore 00,00 di martedì 18 agosto 2020 è fatto obbligo per l'intero arco delle 24 ore giornaliere in tutte le aree pedonalizzate del centro storico del Comune di Asiago così come individuate nell'ordinanza costitutiva della ZTL n. 70 del 05.06.2020 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze e vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
 - b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall'articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
2. la presente ordinanza produce effetti dal 18 agosto 2020 sino all'adozione di un successivo provvedimento;
3. contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line del Comune di Asiago, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Procedimento
Vice Comandante P.L. – Ist. Andrea Pinaroli
Tel. 0424-600262 – andrea.pinaroli@comune.asiago.vi.it

Si trasmette in copia a:

Prefettura di Vicenza
Carabinieri
Guardia di Finanza
Protezione Civile
Associazione Nazionale Carabinieri-Nucleo di volontariato
Tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio
Tutti gli uffici comunali
Stampa
Radio Asiago
Atti del Comune
All'Albo on line
Al Comando di Polizia Locale

AVV. RIGON STERN ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.